

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1088)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

col **Ministro delle Finanze**

(VALSECCHI)

col **Ministro della Difesa**

(TANASSI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(LUPIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1973

Modificazioni all'articolo 2 del codice della navigazione,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 del codice della navigazione fissa in sei miglia marine il limite di estensione delle nostre acque territoriali.

Molteplici sono le ragioni che militano a favore di una maggiore estensione del mare territoriale.

Da un attento esame della situazione venutasi a creare di recente nei nostri mari a seguito della sempre crescente presenza nel

Mediterraneo di forze navali non appartenenti ai Paesi della NATO, si è tratta la convinzione che il limite di sei miglia marine non è sufficiente a preservarci dalle azioni di disturbo effettuate da navi straniere, le quali, approfittando del ridosso che può offrire la costa, anche a sei miglia di distanza, e dei fondali favorevoli all'ancoraggio, sostano a lungo al limite delle acque territoriali e svolgono attività connesse con i loro piani ope-

rativi, senza alcuna possibilità di intervento da parte nostra.

Oltre che dalle accennate ragioni di sicurezza, l'estensione del limite delle acque territoriali risulta giustificata da ulteriori considerazioni, derivanti dal fatto che il mare non può essere considerato soltanto una via di comunicazione, indispensabile allo svolgersi e allo svilupparsi delle relazioni internazionali, ma un deposito di risorse naturali, che gioca un importante ruolo nella vita delle Nazioni, in concomitanza con il progresso scientifico, che ha aperto insospettiti orizzonti e possibilità di sfruttamento di tali risorse, nonchè, entro determinati limiti, una naturale continuazione dei complessi industriali a terra.

Per l'esercizio delle complesse attività tecniche in continua evoluzione, connesse a tale nuovo ruolo del mare nell'epoca moderna, occorre che l'ambito spaziale, in cui lo Stato costiero può esercitare la sua piena sovranità sia più vasto delle sei miglia attuali.

L'estensione a dodici miglia, con il conseguente ampliamento della giurisdizione nazionale, potrà risolvere tutte le questioni relative alla installazione di terminali artificiali o di altri simili manufatti, destinati ad accogliere al largo delle nostre coste le petroliere di grosso tonnellaggio; terminali che, posti al di fuori del mare territoriale, potrebbero ritenersi sottratti alla sovranità dello Stato italiano e al regime di concessione, previsto dall'articolo 36 del codice della navigazione.

L'estensione a dodici miglia vale, inoltre, ad ampliare convenientemente i diritti dello Stato italiano sulla piattaforma continentale. È noto che sulla piattaforma continentale, al di là del limite delle acque territoriali, lo Stato costiero, a norma della Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958, può vantare diritti sovrani al solo scopo dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali: la prevalente dottrina ritiene trattarsi di limitata sovranità funzionale. Lo Stato costiero esercita invece la piena sovranità sulla piattaforma continentale posta entro i limiti delle acque territoriali. La conseguenza pratica è che mentre l'attività di esplorazione, prospezione, ricerca e sfruttamento, effet-

tuata entro i limiti del mare territoriale, è disciplinata in base alle vigenti norme sulle concessioni demaniali, che consentono allo Stato il pieno e legittimo esercizio del potere di sovranità a tutela dei propri molteplici interessi, collegati all'esercizio della navigazione, della pesca e, in genere, a tutti gli usi pubblici del mare, la stessa attività, effettuata oltre il limite del mare territoriale, è invece sottoposta soltanto al regime delle autorizzazioni, previsto dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, a tutela di più circoscritti interessi. Con l'ampliamento delle acque territoriali il regime di concessione viene esteso alla parte di piattaforma continentale, che, posta al di là delle sei miglia, ne è attualmente esente, con la conseguenza di una più ampia tutela degli accennati molteplici interessi dello Stato italiano.

Le nuove condizioni della navigazione e la presenza continua in mare di petroliere di notevole tonnellaggio rendono, inoltre, sempre più frequente l'inquinamento delle coste italiane da idrocarburi e miscele di idrocarburi, provenienti dallo scarico delle navi. L'allargamento della zona di mare territoriale a dodici miglia vale certamente a creare una più estesa e congrua protezione delle nostre coste, potendo lo Stato italiano intervenire in tale zona con tutti i suoi poteri di sovranità, in via preventiva o repressiva, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera che possono essere assoggettate alla piena giurisdizione italiana mentre navigano nel mare territoriale.

Deve osservarsi, ancora, che l'estensione a dodici miglia delle nostre acque territoriali eliminerebbe la difformità, attualmente esistente, fra le disposizioni dell'articolo 33 della legge doganale del 25 settembre 1940, n. 1424, il quale stabilisce che la zona di mare sottoposta a vigilanza doganale si estende per dodici miglia marine dal lido e l'articolo 24 della Convenzione di Ginevra « sul mare territoriale e sulla zona contigua », resa esecutiva con legge 8 dicembre 1961, n. 1658, in base al quale non sarebbe legittimo l'intervento della nostra Guardia di finanza per prevenire o reprimere violazioni di legge commesse oltre le sei miglia marine,

che segnano l'attuale limite delle nostre acque territoriali.

Appunto in considerazione di tale difformità della legge doganale, da parte italiana, all'atto dell'adesione alla Convenzione anzidetta, fu fatta espressa riserva sull'applicazione della summenzionata norma.

Estendendosi a dodici miglia marine il limite delle acque territoriali, quella riserva verrebbe a cadere restando superato il rilevato contrasto, poichè l'ampiezza del mare territoriale sul quale lo Stato può esercitare i suoi poteri sovrani, verrebbe a coincidere interamente con la zona sottoposta a vigilanza doganale.

Deve considerarsi, infine, che l'estensione a dodici miglia non incontra alcuna preclusione nei principi di diritto internazionale.

La citata Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958 ha determinato il contenuto del diritto consuetudinario applicabile alle acque territoriali, senza peraltro fissarne i limiti, talchè alla stregua del diritto internazionale vigente gli Stati rivieraschi possono unilateralmente determinare l'estensione del loro mare territoriale.

Attualmente ben trentadue Stati hanno un limite di dodici miglia: gli Stati socialisti, l'Arabia, l'Iraq, la Libia, la Repubblica Araba Unita, lo Yemen, l'Iran, la Siria, il Marocco, la Tunisia, il Madagascar, il Togo, il Gabon, il Dahomey, il Ghana, l'Indonesia, l'India, il Messico, il Panama, la Colombia, il Venezuela, l'Uruguay, il Guatemala. Ad essi vanno aggiunti la Spagna e, recentemente, la

Francia, che ha provveduto a tale estensione con legge 24 dicembre 1971, n. 71/1060.

Altri Paesi (la Corea, sei Paesi dell'America Latina e le Filippine) hanno adottato limiti amplissimi che arrivano fino a duecento miglia.

In seno al Comitato dell'ONU per gli usi pacifici del fondo del mare, la grande maggioranza delle delegazioni si è espressa a favore di un limite massimo di dodici miglia del mare territoriale.

Sul piano internazionale, dunque, l'estensione del mare territoriale a dodici miglia, mentre da una parte non è contraria all'attuale normativa internazionale, dall'altra risponde alle più seguite tendenze, già attuate o in corso di attuazione.

È apparso opportuno, inoltre, apportare una ulteriore modificazione all'articolo 2 del codice della navigazione, allo scopo di conformare tale norma alla regola internazionale contenuta nell'articolo 7, alinea 4, della richiamata Convenzione di Ginevra del 1958 secondo cui « se la distanza tra la linea di bassa marea dei punti d'entrata di una baia non eccede le ventiquattro miglia, una linea di demarcazione può essere tracciata tra queste due linee di bassa marea e le acque così chiuse che sono considerate acque territoriali ».

Il disegno di legge estende, pertanto, il limite delle acque territoriali all'interno dei golfi, dei seni e delle baie, conformemente ai criteri indicati dalla richiamata norma internazionale.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 2 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:

Art. 2. - *Mare territoriale.* — « Sono soggetti alla sovranità dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza è superiore a ventiquattro miglia marine, è soggetta alla sovranità dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti più foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine.

È soggetta altresì alla sovranità dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.

Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da Convenzioni internazionali ».